Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 858.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, numero 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 121, 122, 123, 124, 126, 127 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in storia dell'arte medioevale e moderna che muta denominazione in scuola di specializzazione in archeologia e storia dell'arte, sono modificati nel modo seguente:

Art. 121 - alla facoltà di lettere e filosofia è annessa la scuola di specializzazione in archeologia e storia dell'arte, della durata di tre anni.

All'art. 122 le parole « materie storico-artistiche » sono sostituite dalle seguenti: « materie archeologiche o storico-artistiche », le parole « istituto di storia dell'arte » sono sostituite dalle seguenti: « istituto di archeologia e storia dell'arte della musica e dello spettacolo ».

All'art. 123 le parole « argomento storico-artistico » sono sostituite dalle seguenti: « argomento archeologico o storico-artistico ».

L'art. 124 è sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di quaranta per ogni anno di corso ».

All'art. 126 le parole « secondo anno » e « storia dell'arte medioevale e moderna » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « terzo anno » e « archeologia e storia dell'arte ».

L'art. 127 è sostituito dal seguente:

« Il corso di studi è suddiviso in quattro indirizzi:

a) archeologia greca e dell'Italia pre-romana;

b) archeologia romana e medioevale;

c) storia dell'arte medioevale;

d) storia dell'arte moderna.

Il diploma rilasciato dopo la discussione della tesi è specifico ».

All'art. 128 sono aggiunte le seguenti materie:

ARCHEOLOGIA GRECA E DELL'ITALIA PRE-ROMANA.

1° *Anno*:

paletnologia e protostoria;

archeologia e storia dell'arte greca;

tecnica dello scavo e della prospezione o tecnica della classificazione e della documentazione archeologica o analisi dei materiali.

2° *Anno*:

etruscologia e archeologia italica;

archeologia fenicio-punica o archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico;

epigrafia e antichità greche o numismatica.

ARCHEOLOGIA ROMANA E MEDIOEVALE.

1° *Anno*:

archeologia e storia dell'arte romana;

epigrafia e antichità romane o archeologia tardoantica o archeologia delle province romane;

geografia storica o topografia antica o rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi.

2° *Anno*:

archeologia medioevale;

epigrafia e antichità medioevali o storia degli insediamenti medioevali;

restauro e tecnologie applicate ai beni archeologici o storia dell'archeologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 859.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 116, relativo al corso di laurea in farmacia, è modificato nel modo seguente:

All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di:

chimica delle sostanze organiche naturali;
prodotti cosmetici;
chimica clinica;
tossicologia e controllo degli inquinamenti;
farmaci chemioterapici;
farmacologia applicata;
organizzazione, deontologia e legislazione farmaceutiche.

Dallo stesso elenco è soppresso l'insegnamento di mineralogia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1981, n. 860.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 38, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del centro di documentazione e ricerche sulle Comunità europee.

Art. 39. — E' istituito presso la facoltà di giurisprudenza il centro di documentazione e ricerche sulle Comunità europee, con la finalità di raccogliere la documentazione comunitaria e di promuovere l'informazione e le ricerche in materia europea, anche per una migliore conoscenza delle istituzioni e delle attività delle Comunità europee da parte degli operatori giuridici ed economici. Esso è assoggettato alle norme contabili ed amministrative vigenti per gli istituti dell'Università.

Il suo funzionamento è disciplinato da specifico regolamento approvato dagli organi accademici dell'Università di Modena.

Art. 2.

L'art. 318, relativo al corso di perfezionamento in fisica (ad indirizzo didattico), è sostituito dal seguente:

Art. 318. — Le tasse di iscrizione, le soprattasse ed i contributi sono fissati in una somma corrispondente alle tasse, soprattasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da uno studente iscritto al primo anno di corso di laurea in fisica, salvo i contributi di laborato-

rio, di seminario e di esercitazione che vengono fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione sentito il parere della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 14 agosto 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1982.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 1981, con il quale è stato costituito il Comitato di Ministri per il coordinamento degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 ottobre 1981;

Ravvisata la necessità di revocare il provvedimento concernente la costituzione di un Comitato di Ministri per il coordinamento degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Decreta:

Il Comitato di Ministri per il coordinamento degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 ottobre 1981, è revocato.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Presidente: SPADOLINI

(285)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1982.

Modificazioni delle direttive alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di distribuzione dei carburanti. Differimento del termine per la revoca delle concessioni di taluni impianti di distribuzione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

Vista la delibera del CIPE in data 23 dicembre 1977 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 dell'11 marzo 1978) con il quale è stato approvato il programma energetico nazionale aggiornato;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1978, come modificato con proprio decreto 30 dicembre 1980 (rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 10 luglio 1978 e n. 356 del 31 dicembre 1980), concernente direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti;

Considerata l'opportunità di differire il termine stabilito al punto 2) del citato decreto 30 dicembre 1980;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1982;

Decreta:

E' differito al 31 dicembre 1982 il termine stabilito al punto 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, già prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1980, concernente la revoca delle concessioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, il cui erogato di vendita nell'anno 1976 sia risultato inferiore a litri 100.000.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(284)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 dicembre 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 18 giugno 1981 concernente il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 862, concernente la disciplina dei servizi aerei non di linea e l'interpretazione di disposizioni del codice della navigazione, entrata in vigore il 6 gennaio 1981;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva della Direzione generale dell'aviazione civile nell'ambito del Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativa alla disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, concernente la ristrutturazione di alcuni servizi della Direzione generale della aviazione civile;

Visto il proprio decreto del 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 183 del 6 luglio 1981, concernente il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, Parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862;

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1980, n. 862;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche al proprio decreto in data 18 giugno 1981 concernente il regolamento di attuazione del cap. II, titolo VI, libro I, Parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862;

Decreta:

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 59, comma secondo, del decreto ministeriale del 18 giugno 1981 è elevato a centottanta giorni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1981

Il Ministro: BALZAMO

(286)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 novembre 1981.

Norme concernenti la commissione tecnica per le industrie degli oli vegetali, grassi vegetali ed animali, delle proteine vegetali, degli oli minerali, dei colori e vernici, dei detergenti e tensioattivi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1930, con il quale è stata istituita presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano, la commissione tecnica governativa per le industrie degli oli minerali, i grassi, i colori e le vernici;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1957, con il quale in seno alla predetta commissione è stato costituito il gruppo detergenti;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977, con il quale la commissione tecnica governativa è stata sostituita con la commissione tecnica degli oli minerali, degli oli e grassi vegetali, dei grassi animali, delle proteine vegetali dei colori e vernici e dei detergenti;

Ritenuto necessario provvedere alla ristrutturazione della commissione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della commissione tecnica di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1977 è così modificata: « Commissione tecnica per le industrie degli oli vegetali, grassi vegetali ed animali, delle proteine vegetali, degli oli minerali, dei colori e vernici, dei detergenti e tensioattivi ».

Art. 2.

I compiti della commissione sono i seguenti:

a) definire le caratteristiche merceologiche dei prodotti indicati nell'articolo precedente;

b) determinare e rivedere i metodi di analisi e di prova di tali prodotti e dei loro derivati.

Art. 3.

La commissione tecnica — operante presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano — viene nominata ogni triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presidente della commissione è il direttore della stazione sperimentale.

Art. 4.

La commissione si articola nelle seguenti sottocommissioni, operanti rispettivamente in ciascuno dei settori indicati al precedente art. 1:

sottocommissione per gli oli vegetali;
sottocommissione per i grassi vegetali e animali;
sottocommissione per le proteine vegetali;
sottocommissione per gli oli minerali;
sottocommissione per i colori e le vernici;
sottocommissione per i detergenti e i tensioattivi.

La loro composizione risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Ogni sottocommissione elegge nel suo seno un presidente.

Ai lavori possono essere chiamati, di volta in volta e per problemi specifici, tecnici di chiara fama.

Alle riunioni partecipa il presidente della commissione, anche allo scopo di assicurare il necessario collegamento fra le sottocommissioni.

I componenti possono essere confermati.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede alla sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi motivo.

Art. 5.

Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite ad uno sperimentatore statale in servizio presso la stazione sperimentale.

L'attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni viene svolta dal personale in servizio presso la stazione sperimentale.

Art. 6.

La commissione si riunisce in sede plenaria almeno due volte l'anno per l'organizzazione e l'esame dell'attività delle sottocommissioni e per la ratifica dei risultati tecnici da queste conseguiti.

Su richiesta o di propria iniziativa, la commissione, sulla base dei lavori effettuati, può formulare proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per provvedimenti che questi ritenga di adottare nelle materie elencate nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1981

Il Ministro: MARCORA

Composizione della sottocommissione oli vegetali:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
un rappresentante dei commercianti;
sette rappresentanti industriali;
cinque esperti in chimica analitica e in merceologia.

Composizione della sottocommissione grassi vegetali ed animali:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
un rappresentante dei commercianti;
tre rappresentanti industriali;
due esperti in chimica analitica e in merceologia.

Composizione della sottocommissione proteine vegetali:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
un rappresentante dei commercianti;
tre rappresentanti industriali;
due esperti in chimica analitica e in merceologia.

Composizione della sottocommissione oli minerali:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dei commercianti;
tre rappresentanti industriali;
due esperti in chimica analitica e merceologia.

Composizione della sottocommissione colori e vernici:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
un rappresentante dei commercianti;
tre rappresentanti industriali;
un esperto in chimica analitica e merceologia.

Composizione della sottocommissione detergenti e tensioattivi:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
cinque rappresentanti dell'industria;
due esperti in chimica analitica e merceologia.

(236)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1981.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 14 gennaio e 19 febbraio 1981;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7 e 22 dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 7. — L'Istituto può concedere contributi negli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della legge istitutiva, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) dell'aliquota dell'1%, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modifiche, con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza, nonchè con l'ammontare di proventi conseguiti attraverso gli investimenti delle disponibilità del fondo stesso.

L'assegnazione di eventuali quote di contributi negli interessi delle operazioni non esonera i mutuatari dall'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, riservandosi l'istituto di accreditare ai mutuatari la quota di concorso nella misura deliberata, anche non in concomitanza con le epoche di scadenza delle rate di ammortamento dei mutui.

Il « fondo speciale per contributi negli interessi » può essere investito, con deliberazione del consiglio di amministrazione, temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse dall'istituto medesimo o in obbligazioni emesse da istituti esercenti il credito fondiario o titoli a queste assimilate.

Il fondo medesimo deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi.

Una aliquota dei proventi di tali investimenti, da determinarsi annualmente dal consiglio di amministrazione, è devoluta al conto economico dell'istituto a titolo di compenso per la gestione del fondo.

Art. 22. — Al consiglio di amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'istituto. Spetta in particolare al consiglio:

a) elaborare le eventuali modificazioni dello statuto dell'istituto e promuovere l'approvazione da parte delle competenti autorità;

b) deliberare sull'accettazione di nuovi conferimenti in aumento del «fondo di dotazione»;

c) deliberare in merito al trasferimento delle partecipazioni;

d) determinare le condizioni generali circa la durata, la misura del saggio d'interesse e del diritto di commissione, le garanzie, le modalità per la concessione dei mutui e dei prestiti;

e) deliberare sulle operazioni di mutuo e di prestito;

f) deliberare sulla concessione dei contributi negli interessi sui mutui;

g) deliberare sull'emissione delle obbligazioni fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interessi;

h) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche nonché su ogni altra cancellazione ipotecaria, sulla sostituzione di garanzie personali sulla rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;

i) deliberare sulle transazioni e sulle rinunce dei crediti;

l) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di immobili;

m) approvare il bilancio e la ripartizione degli utili;

n) fissare la misura della diaria dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non residenti in Roma, oppure residenti in Roma, ma che, per incarico dell'istituto, debbano recarsi fuori sede;

o) nominare il direttore ed il personale dirigente e determinare le condizioni di impiego;

p) autorizzare funzionari dell'istituto per le incombenze di cui all'art. 25, ultimo comma, ed art. 26;

q) determinare l'organico del personale ed approvarne il regolamento ed il trattamento economico;

r) fissare i limiti delle spese ordinarie che il direttore può autorizzare;

s) disciplinare la concessione al personale dell'istituto, per esigenze di carattere straordinario, di prestiti con ritenuta sullo stipendio e di contributi assistenziali, nonchè deliberare in merito alle singole richieste;

t) istituire, su proposte del presidente o di un consigliere, quando se ne ravvisi l'opportunità per esigenze tecniche, giuridiche, ed amministrative inerenti l'attività dell'istituto, commissioni e comitati consultivi, determinandone la composizione, i compiti ed il funzionamento, nonchè il compenso da corrispondere ai componenti.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

(175)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1981, n. **861.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato consistente in un terreno della superficie di are trenta e centiare novantatre, sul quale insistono i ruderi dell'antica città di Megara Hyblaea, in comune di Augusta (Siracusa), disposta dalla Scuola francese di Roma con atto 17 dicembre 1963, n. 62628 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Adorno, notaio in Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1982
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 129

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A.*

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO A15/MOD

CATEGORIA	Numero di registrazione	Prezzo
Vaccino antirabbico - Sclavo	—	—
semple 20 f 5 ml	10511/A	27.430

(237)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A9*/NR

CATEGORIA	Numero di registrazione	Prezzo
Amplium X - Sigma Tau	—	—
12 cps	24375	3.630
20 bust 2,5 g	24375/A	3.840

(238)

Provvedimento n. 33/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 12 giugno 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A9*/NR

CATEGORIA	Numero di registrazione	Prezzo
Polixima - Francia farmac.	—	—
1 fl 1 g + 1 f solv	24275	8.245
1 fl 500 mg + 1 f solv	24275/1	4.545
1 fl 250 mg + 1 f solv	24275/2	2.720
1 fl 750 mg + 1 f solv	24275/3	6.500

ALLEGATO *A10*/MOD

MODIFICA COMPOSIZIONE	Numero di registrazione	Prezzo
Pinefedrina - Lisapharma	—	—
scir 200 g	9223	1.395

(239)

Provvedimento n. 49/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 51/1979, 3/1980 e 22/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 6 agosto 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali negli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO A10/NR

CATEGORIA	Numero di registrazione	Prezzo
Cefman - IBP - Pavia	—	—
1 fl 0,5 g + 1 f solv	24513	3.165
1 fl 1 g + 1 f solv	24513/1	5.445
1 fl 2 g + 1 f solv	24513/2	9.940

(240)

Provvedimento n. 8/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, conververtito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 22/1980, 25/1980, 3/1980 e 33/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa delle specialità medicinali negli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO A8/MOD

CATEGORIA	Numero di registrazione	Prezzo
Difmedol - UCM Difme	—	—
gel 40 g	23758/B	1.600

(241)

Provvedimento n. 13/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 33 e 49/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A* e *B*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 febbraio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO A7/MOD

SERIE	Numero di registrazione	Prezzo
Biovigor Cortex - Crosara	—	—
'200' im 6 f + 6 f	22136/1	6.970
'200' im 10 f + 10 f	22136/1	10.815
NUOVE CONFEZIONI		
IG Pertosse - Sclavo		
siringa 2 ml	22783	8.815
Majorpen - Cyanamid		
'125' scir 100 ml	23108/B	2.335
MODIFICA COMPOSIZIONE		
Cortidin - Crinos		
b6 ad 6 f 2 ml	689/B	4.070

(242)

Provvedimento n. 21/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979 e 13/1981;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;
Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;
Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *A, B* e *C.*
Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *A5*/NR

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Bor-Cefazol - Borromeo	—	—
im 1 fl 250 mg + 1 f	24486	1.965
im 1 fl 500 mg + 1 f	24486/1	3.080
im 1 fl 1 g + 1 f	24486/2	5.165
iv 1 fl 250 mg + 1 f	24486/A	2.010
iv 1 fl 500 mg + 1 f	24486/A1	3.115
iv 1 fl 1 g + 1 f	24486/A2	5.170
Uroxin Von Boch - Von Boch		
20 cpr 250 mg	24501	4.105
20 cpr 500 mg	24501/1	7.280
10 cpr 750 mg	24501/2	5.535
20 cpr 750 mg	24501/2	10.465

ALLEGATO *A4*/MOD

CATEGORIA

	Numero di registrazione	Prezzo
Ibudros - Manetti Roberts	—	—
pom 50 g	23592/C	2.730
Tauglicolcillina - IBI		
12 cps 400 mg	23458/B	2.905
18 cps 400 mg	23458/B	4.005
24 cps 400 mg	23458/B	5.110
NUOVE CONFEZIONI		
Daktarin - Janssen		
pv derm 30 g 2%	22944/B	4.885
Ipamix - Gentili		
50 conf 2,5 mg	24150	7.885
MODIFICA COMPOSIZIONE		
Erytrociclin - Lisapharma		
8 cps	20247	1.185

(243)

Provvedimento n. 44/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395 che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;
Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;
Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca a livello prodotto;
Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 50/1979, 1 e 3/1980, e 8, 13, 21, 23, 30/1981;
Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;
Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;
Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;
Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 4 dicembre 1981;
Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 4 dicembre 1981;
Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la mano d'opera e la remunerazione del capitale investito, di cui al parere espresso dalla commissione centrale dei prezzi;
Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese;

Delibera:

1) Il costo della manodopera e l'aliquota afferente la remunerazione del capitale investito, da considerare ai fini della determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali, sono aggiornati a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* come segue:

a) costo mano d'opera: L. 10.500/ora;
b) remunerazione del capitale investito: 16%.

Con pari decorrenza avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A.* Tali prezzi sono comprensivi di I.V.A.

2) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti, è consentita la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente da sovrapporre — fino ad esaurimento delle scorte — alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.
Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originali.
Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 44/1981, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

3) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C.*
Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.
Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con

l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

4) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C* sono fissati come segue:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A.;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'I.V.A..

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro Presidente delegato
MARCORA

ALLEGATO *B*

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Amplium X - Sigma Tau	—	—
12 cps	24375	3.950
20 bust 2,5 g	24375/A	4.265
Bor-Cefazol - Borromeo		
im 1 fl 250 mg + 1 f	24486	2.210
im 1 fl 500 mg + 1 f	24486/1	3.370
im 1 fl 1 g + 1 f	24486/2	5.555
iv 1 fl 250 mg + 1 f	24486/A	2.260
iv 1 fl 500 mg + 1 f	24486/A1	3.425
iv 1 fl g + 1 f	24486/A2	5.570
Cefman - IBP Pavia		
1 fl 0,5 g + 1 f solv	24513	3.460
1 fl 1 g + 1 t solv	24513/1	5.845
1 fl 2 g + 1 f solv	24513/2	10.540
Polixima - Francia farm.		
1 fl 1 g + 1 f solv	24275	8.760
1 fl 500 mg + 1 f solv	24275/1	4.905
1 fl 250 mg + 1 f solv	24275/2	2.995
1 fl 750 mg + 1 f solv	24275/3	6.950
Uroxin Von Boch - Von Boch		
20 cpr 250 mg	24501	4.450
20 cpr 500 mg	24501/1	7.765
10 cpr 750 mg	24501/2	5.920
20 cpr 750 mg	24501/2	11.095

ALLEGATO *B*

MODIFICHE DI SPECIALITA' GIA' REGISTRATE

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Difmedol - UCM Bifme	—	—
gel 40 g	23758/B	1.780
Ibudros - Manetti Roberts		
pom 50 g	23592/C	2.955
Taugliciolcillina - IBI		
12 cps 400 mg	23458/B	3.090
18 cps 400 mg	23458/B	4.225
24 cps 400 mg	23458/B	5.365
Vaccino antirabbico - Sclavo		
semple 20 f 5 ml	10511/A	28.240

SERIE

Biovigor Cortex - Crosara		
'200' im 6 f + 6 f	22136/1	7.320
'200 im 10 f + 10 f	22136/1	11.275

NUOVE CONFEZIONI

Daktarin - Janssen		
pv derm 30 g 2%	22944/B	5.045
IG pertosse - Sclavo		
siringa 2 ml	22783	9.125
Ipamix - Gentili		
50 conf 2,5 mg	24150	8.230
Majorpen - Cyanamid		
'125' scir 100 ml	23108/B	3.015

MODIFICHE DI COMPOSIZIONE

Cortidin - Crinos		
B6 ad 6 f 2 ml	689/B	4.340
Erytrociclin - Lisapharma		
8 cps	20247	1.300
Pinefedrina - Lisapharma		
scir 200 g	9223	1.850

(244)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità all'alluvione verificatasi nella provincia di Messina

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 26, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri è stata riconosciuta, ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che il giorno 20 del mese di ottobre dell'anno 1978 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Messina: Francavilla di Sicilia, Milazzo, Pace del Mela (per la frazione di Giammoro), Sant'Agata di Militello, Saponara Villafranca, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

(118)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato « Flortis insetticida automatic spray »

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 aprile 1973 all'impresa Orvital S.r.l., in Milano, del presidio sanitario denominato « Flortis insetticida automatic spray » già registrato al n. 1199.

(191)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 745 Mod. 241. — Data 6 agosto 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bolzano. — Intestazione: Wegscheider Helmut, nato a Bolzano il 12 marzo 1951. — Titolo del debito pubblico: nominativo: 1. — Capitale L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1232,050	1232,050	1232,50	1232,050	1232 —	—	1231,950	1232,050	1232,050	1232,05
Dollaro canadese	1033,400	1033,400	1003,300	1033,400	1032 —	—	1032,800	1033,400	1033,400	1033,40
Marco germanico	535,500	535,500	536 —	535,500	535,50	—	535,450	535,500	535,500	535,50
Fiorino olandese	489,350	489,350	489,70	489,350	489 —	—	489,400	489,350	489,350	489,35
Franco belga	31,503	31,503	31,52	31,503	31,50	—	31,495	31,503	31,503	31,50
Franco francese	211,080	211,080	211,20	211,080	210,75	—	211 —	211,080	211,080	211,10
Lira sterlina	2315 —	2315 —	2310 —	2315 —	2308 —	—	2315 —	2315 —	2315 —	2315 —
Lira irlandese	1899 —	1899 —	1897 —	1899 —	1900 —	—	1899 —	1899 —	1899 —	—
Corona danese	164,250	164,250	164,30	164,250	163,65	—	164,300	164,250	164,250	164,25
Corona norvegese	210,010	210,010	209,50	210,010	209,65	—	209,750	210,010	210,010	210 —
Corona svedese	219 —	219 —	218,75	219 —	218,50	—	218,750	219 —	219 —	219 —
Franco svizzero	666,950	666,950	665,50	666,950	665 —	—	667,100	666,950	666,950	666,95
Scellino austriaco	76,606	76,606	76,52	76,606	76,50	—	76,565	76,606	76,606	76,60
Escudo portoghese	18,450	18,450	18,50	18,450	18,50	—	18,400	18,450	18,450	18,45
Peseta spagnola	12,467	12,467	12,4450	12,467	12,40	—	12,460	12,467	12,467	12,46
Yen giapponese	5,513	5,513	5,51	5,513	5,51	—	5,515	5,513	5,513	5,51
E.C.U.	1309,690	1309,690	—	1309,690	—	—	1309,690	1309,690	1309,690	—

Media dei titoli del 15 gennaio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	35,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,800
» 5,50 % » » 1968-83	86,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	76,025
» 6 % » » 1971-86	70,400
» 6 % » » 1972-87	67,100
» 9 % » » 1975-90	73,025
» 9 % » » 1976-91	68,225
» 10 % » » 1977-92	75,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,375
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,550
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,500
» » » » 1- 5-1979/82	99,425
» » » » 1- 5-1980/82	99,300
» » » » 1- 6-1980/82	99,325
» » » » 1- 7-1979/82	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,525
» » » » 1- 8-1980/82	99,375
» » » » 1-10-1979/82	99,250
» » » » 1-10-1980/82	99,225
» » » » 1-12-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	99,325
» » » » 1-10-1980/83	98,850
» » » » 1- 3-1981/84	98,175
» » » » 1- 4-1981/84	98,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	97,025
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,300
» » » 15 % 1- 1-1983	96,050
» » » 18 % 1- 7-1983	99,350
» » » 12 % 1-10-1983	87,550
» » » 12 % 1- 1-1984	86,175
» » » 12 % 1- 4-1984	83,350
» » » 12 % 1-10-1984	83,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1232 —
Dollaro canadese	1033,100
Marco germanico	535,475
Fiorino olandese	489,375
Franco belga	31,499
Franco francese	211,040
Lira sterlina	2315,250
Lira irlandese	1899 —
Corona danese	164,275
Corona norvegese	209,880
Corona svedese	218,875
Franco svizzero	667,025
Scellino austriaco	76,585
Escudo portoghese	18,425
Peseta spagnola	12,463
Yen giapponese	5,514
E.C.U.	1309,690

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 25 novembre 1981, n. 1041 Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dalla Cassa di Risparmio di Modena della somma di L. 160.000.000 di cui L. 10.000.000 da destinare all'istituto di fisiologia umana quale contributo per l'acquisto di un registratore analogico e lire 150.000.000 quale contributo per l'acquisto di attrezzature per l'automazione di servizi amministrativi con facoltà di destinare eventualmente parte di detti fondi per borse di studio e di addestramento.

(207)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano e stabilimento di Latina.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano e stabilimento di Latina, che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 14 febbraio 1980 al 31 dicembre 1981.

(275)

Riconoscimento in provincia di Frosinone del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. N.C.T. - Nuova Carrington Tesit, in Frosinone.

Con decreto interministeriale 30 dicembre 1981 è stato riconosciuto in provincia di Frosinone il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. N.C.T. - Nuova Carrington Tesit, in Frosinone.

(277)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla « Tecnografica S.p.a. - Officina cartevalori », in Ercolano.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 43.292.000 dovuto dalla « Tecnografica S.p.a. - Officina cartevalori », in Ercolano (Napoli), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(206)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza spettanti al presidente e al vice presidente della Società degli Steeple-chases d'Italia.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente ed al vice presidente della Società degli Steeple-chases d'Italia, a decorrere dal 1° gennaio 1981, è stata determinata come segue:

compenso mensile lordo per il presidente	L.	400.000
compenso mensile lordo per il vice presidente	»	150.000
importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di amministrazione previsti per legge, statuto o regolamento	»	20.000

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(278)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

Con decreto 7 dicembre 1981, n. 1120, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche di nuova istituzione:

sede farmaceutica urbana n. 44 - zona di Villa Fulva - comune di Ferrara;

sede farmaceutica rurale n. 6 - località Lido degli Estensi - comune di Comacchio;

sede farmaceutica rurale n. 4 - frazione Dogato - comune di Ostellato.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, corredate di documenti e titoli scade alle ore 12 del 31 marzo 1982 e vanno indirizzate all'ufficio medico provinciale di Ferrara, corso Giovecca n. 169, 44100 - Ferrara.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi direttamente all'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

(231)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 29568 del 21 dicembre 1978, modificato con successivi decreti n. 17387 del 24 settembre 1979 e n. 12072 del 27 dicembre 1980, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in questa provincia al 30 novembre 1978;

Considerato che per effetto dei sopracitati provvedimenti modificativi l'unico posto disponibile è rimasto quello del comune di Marineo;

Visto il proprio decreto n. 10397/11168 del 31 maggio 1980, modificato con decreto n. 17955 del 20 ottobre 1981, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori della predetta commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1) Becchina Ignazio .	punti	152,00	su 240
2) Bruno Girolamo	»	150,98	»
3) Lipari Salvatore . . .	»	123,15	»
4) Bono Francesco	»	121,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e del comune interessato.

Palermo, addì 14 dicembre 1981

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 21764 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante al 30 novembre 1978, nel comune di Marineo;

Considerato che occorre procedere alla nomina del vincitore;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Becchina Ignazio, nato a Giuliana il 25 luglio 1953, è nominato ufficiale sanitario in via di esperimento per un biennio del comune di Marineo.

Lo stesso dovrà assumere servizio presso la sede suddetta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, alla prefettura di Palermo e del comune interessato.

Palermo, addì 14 dicembre 1981

Il medico provinciale: SCHILLACI

(117)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 18 del 20 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 65, in Sesto S. Giovanni: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala.

Ente ospedaliero - Ospedali Galliera, in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto operatore.

Ospedale Martini, di Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di emodialisi, vice capo ripartizione personale, capo sala didattica, capo servizio magazzino, infermiere professionale (riapertura termini ed elevazione dei posti da quattro a quattordici), operaio ad alta specializzazione tecnologica (elettricista ed idraulico).

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare al numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1981, n. **19.**

Assegnazione alle unità sanitarie locali del personale di ruolo in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 18 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dalla data di trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria già di competenza delle province e dei loro consorzi, l'unità sanitaria locale competente per territorio subentra nel rapporto di impiego in corso con personale non di ruolo in servizio a tempo pieno ed in modo continuativo presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi con qualifica di tirocinante convenzionato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria

Catanzaro, addì 19 dicembre 1981

DOMINIJANNI

(300)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. **40.**

Ulteriori disposizioni transitorie per l'applicazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, recante norme sull'ordinamento della formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del 29 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno formativo 1981-82, gli obiettivi generali della formazione professionale sono quelli fissati dalla nota di specificazione, di cui alla legge regionale 5 febbraio 1981, n. 8, che stabilisce i bisogni formativi connessi con gli indirizzi e le direttive per l'elaborazione del programma di sviluppo economico e sociale 1980-82, approvati il 6 febbraio 1980 dal consiglio regionale.

Per l'anno formativo di cui al comma precedente, le procedure previste dalla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, operano senza il rispetto dei termini per esse previsti.

Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale 1981-82, l'amministrazione regionale è autorizzata a gestire presso i propri centri di formazione professionale o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e gli organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, le seguenti attività:

a) corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;

b) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo sociale europeo, sempreché già ammessi al contributo comunitario.

Per il finanziamento delle attività di cui al punto *a*) del comma precedente, vengono applicati i parametri in vigore per l'anno formativo 1980-81, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale 1981-82.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. **41.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, concernente: « Individuazione, costituzione ed organizzazione delle unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del 29 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al terzultimo comma, punto *a*), dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, dopo la parola « minoranze » è *aggiunto*: « *Il numero dei consiglieri spettanti alla minoranza è fissato nella misura di un terzo dei membri da eleggere, computando come unità intera le frazioni di unità quando risultino superiori ad un mezzo* ».

Dopo il medesimo terzultimo comma è aggiunto il seguente:

« *Nei comuni di cui al punto a*), *e al punto b*) *del precedente comma, il sindaco va computato nel numero dei componenti spettanti alla maggioranza* ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 dicembre 1981

RAIS

(308)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820210)